

2. Gli organismi d'intervento procedono innanzitutto alla vendita dei prodotti immagazzinati da più tempo.

Gli interessati possono procurarsi le informazioni relative ai quantitativi e all'ubicazione dei prodotti immagazzinati rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

Articolo 3

1. Dopo aver ricevuto una domanda di acquisto l'organismo d'intervento procede alla conclusione del contratto soltanto dopo aver verificato, presso l'organismo competente spagnolo di cui all'allegato III, che sia disponibile un quantitativo corrispondente nei limiti del bilancio previsionale di approvvigionamento.

2. L'organismo spagnolo riserva contemporaneamente al richiedente il quantitativo richiesto fino al ricevimento della relativa domanda di certificato di aiuto. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2790/94, la domanda di certificato deve essere accompagnata esclusivamente dall'originale della fattura di acquisto emessa dall'organismo di intervento venditore o da una copia autenticata della stessa.

3. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2790/94, le carni vendute nel quadro del presente regolamento non possono beneficiare dell'aiuto.

4. In deroga all'articolo 3, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CE) n. 2790/94, la domanda di certificato di aiuto e il certificato stesso recano, nella casella 24, la dicitura «certificato di aiuto da utilizzare nelle isole Canarie — senza aiuto».

Articolo 4

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2173/79, le domande d'acquisto non riportano l'ubicazione del deposito o dei depositi in cui sono immagazzinate le carni oggetto della vendita.

Articolo 5

In deroga alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'importo della cauzione è fissato a 3 000 ECU/t per le carni disossate. Tuttavia, per i filetti la cauzione è di 7 000 ECU/t.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1994.

La consegna dei prodotti nelle isole Canarie costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (1).

Articolo 6

Nell'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3002/92 e nell'esemplare di controllo T5 è riportata la seguente dicitura:

• Carne de intervención destinada a las islas Canarias — Sin ayuda [Reglamento (CE) n° 3082/94]•;

• Interventionskød til De Kanariske Øer — uden støtte (Forordning (EF) nr. 3082/94)•;

• Interventionsfleisch für die Kanarischen Inseln — ohne Beihilfe (Verordnung (EG) Nr. 3082/94)•;

«Κρέας από την παρέμβαση για τις Καναρίους Νήσους — χωρίς ενισχύσεις [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3082/94]•;

• Intervention meat for the Canary Islands — without the payment of aid (Regulation (EC) No 3082/94)•;

• Viandes d'intervention destinées aux îles Canaries — Sans aide [règlement (CE) n° 3082/94]•;

• Carni in regime d'intervento destinate alle isole Canarie — senza aiuto [Regolamento (CE) n. 3082/94]•;

• Interventievlees voor de Kanarische eilanden — zonder steun (Verordening (EG) nr. 3082/94)•;

• Carne de intervenção destinada às ilhas Canárias — sem ajuda [Regulamento (CE) n° 3082/94]•.

Articolo 7

Il regolamento (CE) n. 2497/94 è abrogato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.